

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 24/CDN (2011/2012)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Salvatore Lo Giudice, **Presidente**, dall'Avv. Augusto De Luca, dall'Avv. Alessandro Vannucci, **Componenti**; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante AIA** e del Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 12 ottobre 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

(390) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO ANTONINI (all'epoca dei fatti Presidente della Società Nuova Verolese Calcio ASD), Società NUOVA VEROLESE CALCIO ASD ▪ (nota N°. 6883/840 pf10-11/SS/fc del 24.3.2011).

(391) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO NUGNES (all'epoca dei fatti e attualmente Presidente e Legale rappresentante della Società Nuova Verolese Calcio ASD), Società NUOVA VEROLESE CALCIO ASD ▪ (nota N°. 6915/840A pf10-11/SS/fc del 25.3.2011).

(3) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO NUGNES (all'epoca dei fatti e attualmente Presidente e Legale rappresentante della Società Nuova Verolese Calcio ASD), Società NUOVA VEROLESE CALCIO ASD ▪ (nota N°.199/839 pf10-11/SP/fc del 8.7.2011).

La Commissione disciplinare nazionale, visti gli atti di deferimento indicati in epigrafe, letti gli atti; ritenuto di dover procedere alla riunione di tali atti per connessione soggettiva e oggettiva; ascoltati, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura federale, che ha concluso chiedendo l'irrogazione dell'inibizione di mesi 3 (tre) per il Sig. Antonini, mesi 5 (cinque) per il Sig. Nugnes e l'ammenda di € 4.000,00 (€ quattromila/00) per la Società Nuova Verolese ASD; nessuno è comparso per i deferiti, osserva quanto segue:

Il deferimento

Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, i soggetti suindicati per rispondere i primi due, legali rappresentanti nella s.s. 2010/2011, della violazione di cui all'art. 1, comma 1 del CGS in relazione a quanto previsto dal C.U. n. 1 punto 0/9 del 1/7/2010 LND - Comitato Interregionale, nonché dall'art. 91, comma 2, delle NOIF per aver omesso di depositare presso il Comitato Interregionale l'accordo economico con il Tecnico Sig. Loris Boni e avere, successivamente alla sottoscrizione di ulteriore accordo economico con altro Tecnico, omesso di inviare copia della relativa richiesta di tesseramento nonché la comunicazione di esonero o dimissione del Sig. Boni; il Sig. Nugnes, altresì, della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS in riferimento all'art. 38, comma 1, delle NOIF, per aver consentito al Sig. Gheda Enrico di svolgere attività di allenatore nella s.s. 2010/2011 non in costanza di tesseramento con la Nuova Verolese ASD, incolpazione accertata a far data dal 1/12/2010; la Società a titolo di responsabilità

diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 2 del CGS vigente, per le condotte ascritte ai propri rappresentanti legali e tesserati.

Le circostanze addebitate ai legali rappresentanti nel periodo di riferimento, Sigg.ri Antonini e Nugnes, risultano provate dalla documentazione in atti depositata dalla Procura federale, da cui risulta incontrovertibilmente provato il comportamento tenuto dai medesimi in violazione delle Norme federali richiamate.

Il dispositivo

La Commissione disciplinare nazionale accoglie i deferimenti proposti e per l'effetto commina la sanzione dell'inibizione di mesi 3 (tre) per il Sig. Antonini Roberto e mesi 5 (cinque) per il Sig. Nugnes Francesco.

Commina altresì la sanzione dell'ammenda di € 4.000,00 (€ quattromila/00) per la Società Nuova Verolese ASD.

(58) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANGELO BUZZI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Crociati Noceto Srl), Società CROCIATI NOCETO Srl - (nota N°. 492/1903pf10-11/SP/blp del 20.7.2011).

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'atto di deferimento indicato in epigrafe, letti gli atti; ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura federale, che ha concluso chiedendo l'irrogazione delle sanzioni dell'inibizione di mesi 2 (due) in danno del Sig. Buzzi Angelo, nonché della ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00) per la Società Crociati Noceto Srl; nessuno è comparso per i deferiti, osserva quanto segue:

Il deferimento

Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, i soggetti suindicati per rispondere, il primo, della violazione prevista e punita dall'art. 85 lettera C) paragrafo VI) punto 1) delle NOIF in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS, e dall'art. 90, comma 2, delle NOIF, per non aver depositato nel termine del 31 maggio 2011 il prospetto R/I con l'indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento, calcolato sulla base della situazione contabile al 31 marzo 2011, come prescritto dalla normativa federale, la Società a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del CGS vigente, per la condotta ascritta al proprio rappresentante legale.

Le circostanze addebitate al Sig. Buzzi, risultano provate dalla documentazione in atti, da cui risulta incontrovertibilmente che non è stata documentata, nei termini normativamente fissati, la documentazione richiesta dalla vigente normativa. Di conseguenza va affermata la responsabilità della Società deferita.

In merito alle sanzioni, questa Commissione, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congrue quelle richieste dalla Procura federale.

Il dispositivo

La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento proposto e per l'effetto commina le sanzioni dell'inibizione di mesi 2 (due) al Sig. Angelo Buzzi e quella dell'ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00) alla Società Crociati Noceto Srl.

(11) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI GIANNATIEMPO (all'epoca dei fatti Presidente della Società ASD Atletico Nola

1925), Società ASD ATLETICO NOLA 1925 ▪ (nota N°. 263/1491pf10-11/SS/fc del 11.7.2011).

La Commissione,

letti gli atti relativi all'atto di deferimento in oggetto, osserva:

La Procura federale, a seguito di denuncia trasmessa dall'Associazione Italiana Allenatori Calcio, promuoveva indagini nei confronti del Sig. Savino Alberto, in quanto ritenuto responsabile di violazione dell'art. 33 del Regolamento del Settore Tecnico e dell'art. 40 NOIF, perché, quale iscritto negli elenchi degli allenatori dilettanti era stato tesserato quale giocatore con la ASD Atletico Nola, Società militante in serie D e per la quale aveva disputato alcune gare, senza peraltro richiedere la sospensione dall'albo del settore tecnico ma anzi esercitando contestualmente l'attività di allenatore per la ASD Rita Ercolano militante in "Eccellenza".

L'Organo investigativo, concluse le indagini, deferiva il Savino alla Commissione disciplinare presso il Settore Tecnico e contestualmente avanzava richiesta di deferimento innanzi a questa Commissione del Sig. Giannatiempo Luigi, all'epoca dei fatti presidente della ASD Atletico Nola, Società per la quale il Savino era stato tesserato in qualità di calciatore.

Motivi della decisione

La documentazione acquisita prova con assoluta certezza che il Savino era tesserato con la Società ADS Atletico Nola, militante in serie D ed ha partecipato ad alcune gare (v. distinte di gara), pur essendo contestualmente iscritto nell'albo del Settore Tecnico in qualità di allenatore e che tale mansione ha svolto per conto della ASD Rita Ercolano, militante in eccellenza (v. distinte di gara).

Rimane pertanto acclarata la responsabilità del Presidente della ASD Atletico Nola Sig. Giannatiempo Luigi per aver richiesto il tesseramento quale calciatore del Savino senza contestualmente accertarsi che il medesimo avesse inoltrato al settore tecnico domanda di sospensione.

Sanzioni eque appaiono quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale infligge le sanzioni della inibizione di mesi 1 (uno) per il Sig. Giannatiempo e € 500,00 (€ cinquecento/00) per la Società ASD Atletico Nola.

(17) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PAOLO GABRIELE (dirigente/consigliere della Società SS Lazio C5 Femminile), MASSIMO BASILE (Presidente della Società SSD Futsal Preci), Società SS LAZIO C5 FEMMINILE e SSD FUTSAL PRECI ▪ (nota N°. 284/1157 pf10-11/GT/dl del 12.7.2011).

La Commissione, letti gli atti relativi al deferimento avanzato dalla Procura federale nei confronti di:

- Gabriele Paolo, quale dirigente della SS Lazio Calcio a 5, per violazione dell'art. 30 Statuto Federale ed art. 1 CGS;
- SS Lazio Calcio a 5 per violazione dell'art. 4 CGS;
- Sig. Basile Massimo, quale dirigente della SSD Futsal Preci per violazione dell'art. 1 commi 1 e 3 CGS;
- SSD Futsal Preci, per violazione dell'art. 4 comma 1 CGS;

osserva:

Con nota in data 24.02.2011, la F.I.G.C. – Lega Nazionale Dilettanti – divisione Calcio a 5, informava la Procura federale che la SS Lazio Calcio a 5 femminile, in occasione della fase finale di Coppa Italia femminile, aveva inoltrato ai C.C. di Norcia denuncia in merito a fatti accaduti nel corso di tale manifestazione; la denuncia evidenziava come, nel corso della gara Lupe C.5/ SS Lazio C.5, la calciatrice Scanu Giada, colta da malore, fosse rimasta per lungo tempo senza assistenza medica, in quanto assente dal terreno di gioco il sanitario, la cui presenza era, per disposizione federale, obbligatoria, facendo carico alla Società Futsal Preci ed ai suoi dirigenti, tale grave omissione.

Le indagini tempestivamente svolte attraverso l'esame dei soggetti direttamente interessati consentiva di acclarare:

- che in occasione della gara Lupe Calcio 5/ SS Lazio C.5 la calciatrice Scanu Giada, tesserata con quest'ultima Società, a seguito di un'azione di gioco era stata colta da malore;
- che richiesto dai dirigenti della Società Lazio C.5 l'intervento del medico, ne era stata constatata l'assenza;
- che il medico, successivamente intervenuto, era appartenente alla Guardia Medica e proveniente dall'Ospedale di Norcia;
- che il Sig. Gabriele Paolo, consigliere della SS Lazio C.5, per questi fatti aveva inoltrato denuncia presso la stazione dei C.C. di Norcia;

All'odierna riunione, presenti i delegati delle Società deferite avanzavano richiesta di patteggiamento di cui all'art. 23 CGS, limitatamente alle stesse; richiesta accolta dalla Procura federale e recepita da questa Commissione nell'ordinanza che segue.

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, le Società SS Lazio C5 Femminile e SSD Futsal Preci, tramite i loro delegati, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per la Società SS Lazio C5 Femminile, sanzione della ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 333,33 (€ trecentotrentatre/33); pena base per la Società SSD Futsal Preci, sanzione della ammenda di € 800,00 (€ ottocento/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 533,33 (€ cinquecentotrentatre/33 SSD Futsal Preci)”];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti delle predette”.

Il procedimento proseguiva nei confronti dei Signori Massimo Basile e Paolo Gabriele. All'odierna riunione la Procura federale ha concluso per l'affermazione della responsabilità dei deferiti, chiedendo l'irrogazione della sanzione dell'inibizione di anni 1 (uno) per il Sig. Paolo Gabriele e di giorni 40 (quaranta) per il Sig. Massimo Basile. Nessuno è comparso per le parti deferite.

Motivi della decisione:

Il deferimento è fondato e va conseguentemente accolto.

La responsabilità del Sig. Basile Massimo è rimasta acclarata in termini di assoluta certezza, soprattutto a seguito della deposizione dell'arbitro Sig.ra Cedrone, che in occasione della Gara Lupe Calcio 5/ SS Lazio C.5, tenutasi il 19.02.2011, aveva potuto accertare l'assenza del medico e la conseguente omissione da parte della Società organizzatrice nel disporre un'adeguata assistenza sanitaria.

Eguale fondato appare il deferimento del Sig. Paolo Gabriele per violazione della c.d. clausola compromissoria.

L'assunto difensivo avanzato del Basile, di non aver inoltrato la prescritta richiesta di autorizzazione perché presenti, in occasione della gara, due rappresentanti della Federazione, ritenendo con ciò che quest'ultima dovesse considerarsi informata, costituisca una giustificazione priva del benché minimo pregio, così come priva di pregio appare la mancata conoscenza da parte di Gabriele della clausola compromissoria.

Invero, la invocata inapplicabilità del c.d. vincolo di giustizia, non rientra nel caso in esame, tra quelli lasciati alla esclusiva disponibilità dei soggetti.

La c.d. clausola compromissoria non esclude la possibilità per il soggetto di adire la giustizia ordinaria, ma la subordina alla richiesta autorizzazione che può o meno essere rilasciata, previa valutazione del caso.

Nella fattispecie, i fatti denunciati attenevano alla organizzazione di una manifestazione sportiva regolata ed autorizzata dalla F.I.G.C. e pertanto, a maggior ragione, da sottoporre alla valutazione dell'Autorità federale, oggetto peraltro anche quest'ultima della denuncia proposta dal Sig. Paolo Gabriele.

Anche il secondo motivo non può essere accolto.

Se è vero che il Sig. Paolo Gabriele, pur qualificandosi, senza esserlo, in sede di denuncia ai C.C. Presidente della SS. Lazio C.5, rivestiva tuttavia in quel momento la veste di consigliere della Società e per il fatto stesso capace di impegnarla.

Per questi motivi la Commissione disciplinare nazionale, ritenuta la responsabilità dei Signori Massimo Basile e Paolo Gabriele, in ordine alle contestazioni rispettivamente mosse dalla Procura federale, infligge le sanzioni come da dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale applica la sanzione dell'ammenda di € 533,33 (€ cinquecentotrentatre/33) alla Società SSD Futsal Preci e quella di € 333,33 (€ trecentotrentatre/33) alla Società SS Lazio C5 Femminile.

Infligge la sanzione dell'inibizione di giorni 40 (quaranta) al Sig. Massimo Basile e quella di mesi 8 (otto) al Sig. Paolo Gabriele.

* * * * *

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Salvatore Lo Giudice, **Presidente**, dall'Avv. Augusto De Luca, dal Dott. Giulio Maisano, **Componenti**, con

l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante AIA** e del Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 12 ottobre 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

(96) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARIO CIACCIA (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società AS Atletico Roma FC Srl), Società AS ATLETICO ROMA FC Srl ▪ (nota N°. 1380/002pf11-12/AM/am del 9.9.2011).

Con atto del 9 settembre 2011 la Procura federale ha deferito Ciaccia Mario, Presidente dell'AS Atletico Roma FC Srl, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 comma 1 CGS, per aver sollevato gravi dubbi e sospetti, senza disporre di prova alcuna, sulla correttezza dell'operato di altre Società affiliate alla F.I.G.C. relativamente a fatti assolutamente destituiti di fondamento e per aver usato, in sede di audizione da parte della Procura federale stessa, espressioni lesive dell'onorabilità e della professionalità del Dirigente Federale, Dott.ssa Marinella Conigliaro, già Segretario della Lega Italiana Calcio Professionistico, ritenuta connivente con le Società che avrebbero posto in essere il presunto e infondato illecito; e la Società Atletico Roma FC Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS in relazione all'addebito contestato al suo Presidente.

Alla riunione odierna la Procura federale ha concluso per l'affermazione della responsabilità dei deferiti e ha chiesto l'irrogazione le seguenti sanzioni: mesi 3 (tre) di inibizione per Ciaccia Mario e ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00) per la Società AS Atletico Roma FC Srl.

Il deferimento è fondato e va conseguentemente accolto.

Dalla documentazione in atti risulta che con esposto del 23 giugno 2011 indirizzato alla Lega Pro, erroneamente datato 23 Luglio 2011, il Sig. Mario Ciaccia, Presidente dell'AS Atletico Roma FC Srl, all'epoca militante nella 1^a Divisione della citata Lega, evidenziava "l'opportunità di una immediata verifica della regolare iscrizione ai campionati 2009/10 e 2010/11 delle Società SS Juve Stabia Spa e ASG Nocerina Srl, con particolare riferimento alla validità ed efficacia delle garanzie bancarie rilasciate a favore della Lega Pro" e concludeva chiedendo che copia della relativa documentazione fosse inviata insieme all'esposto alla Procura federale e alla COVISOC per quanto di competenza. Con nota del 27 giugno 2011 il Segretario della Lega ha trasmesso alla Procura federale copia delle garanzie bancarie offerte dalle Società SS Juve Stabia Spa e ASG Nocerina Srl per l'iscrizione ai campionati delle stagioni sportive 2009/10 e 2010/11 con allegate anche le conferme di validità rilasciate dalle banche che avevano prestato fideiussione. In data 20 luglio 2011 il Ciaccia dichiarava al rappresentante della Procura federale che era "evidente e palese che le fideiussioni sembrano irregolari e cito come parte attiva la Dott.ssa Conigliaro che ha inopinatamente accettato delle risposte che comportano grandi e gravi dubbi" e, invitato a fornire elementi di certezza circa le sue affermazioni, lo stesso dichiarava "ho fatto l'esposto perché mi sono giunte più voci in cui mi si suggeriva di far controllare le fidejussioni degli ultimi due anni perché irregolari e forse mai regolarmente emesse" senza fornire alcun elemento di riscontro su quanto affermato. La Procura federale ha provveduto alla verifica della regolarità delle contestate fideiussioni bancarie, accertando la assoluta autenticità delle stesse.

L'assoluta infondatezza dell'esposto inoltrato alla Lega Pro dall'Atletico Roma, con esplicito invito alla sua trasmissione alla Procura federale, induce quest'Ufficio a ravvisare che la condotta del Sig. Mario Ciaccia, Presidente dell'AS Atletico Roma FC Srl, configura chiara violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 comma 1 CGS, per aver sollevato gravi dubbi e sospetti, senza disporre di prova alcuna, sulla correttezza dell'operato di altre Società affiliate alla F.I.G.C. relativamente a fatti assolutamente destituiti di fondamento e per aver usato, in sede di audizione da parte della Procura federale, espressioni lesive dell'onorabilità del dirigente federale Dott.ssa Marinella Conigliaro, già Segretario della Lega Italiana Calcio Professionistico, ritenuta connivente con le Società che avrebbero posto in essere il presunto e infondato illecito.

Ne deriva per la Società AS Atletico Roma FC Srl la responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CGS in relazione a quanto contestato al suo Presidente.

Sanzioni congrue risultano essere quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

In accoglimento del deferimento infligge alla AS Atletico Roma FC Srl la sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00) ed al Sig. Ciaccia Mario quella della inibizione di mesi 3 (tre).

(2) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DONATO CARRIERO (Presidente della Società ASD Atella M. Vulture, nonché componente del Consiglio direttivo del CR Basilicata LND), GERARDO GRAZIANO (Presidente della Società CS Vultur), Società ASD ATELLA M. VULTURE e CS VULTUR - (nota N°. 97/914pf10-11/GT/dl del 5.7.2011).

Con atto del 5 luglio 2011 la Procura federale ha deferito il Signor Carriero Donato, Presidente dell'ASD Atella M. Vulture, nonché Componente del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Basilicata LND e il Signor Graziano Gerardo, Presidente del CS Vultur 1921, per rispondere, entrambi, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell'art 1, comma 1, del codice di GGS, in relazione ai divieti previsti dall'ari 39, comma 2, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per avere concordato e definito, con reciproca intesa, il trasferimento del calciatore Di Tolve Pasquale dalla Società CS Vultur 1921 a quella dell'ASD Atella M. Vulture, sulla base della corresponsione della somma di € 2.000,00 (€ duemila/00), a mezzo di assegno bancario, peraltro postdatato, in favore della Società cedente; il Carriero anche per rispondere della violazione dei principi di lealtà correttezza e probità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, del CGS, anche per avere denunciato lo smarrimento di un carnet, contenente alcuni assegni bancari, tra cui quello postdatato dell'importo di € 2.000,00 (€ duemila/00), risultato consegnato, invece, alcuni mesi prima, al Presidente del CS Vultur 1921, Graziano Gerardo, contestualmente alla sottoscrizione della Lista di Trasferimento del calciatore Di Tolve Pasquale, verosimilmente nel tentativo di impedirgli di incassare la relativa somma; e per avere esibito ai verbalizzanti della Procura federale la copia del suddetto assegno con la firma di traenza a suo nome, anziché la copia originale firmata da suo padre Giuseppe; la Società ASD Atella M. Vulture per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 2, del CGS, per le violazioni ascritte al proprio Presidente Onorario, Carriero Donato; la Società CS

Vultur 1921, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1, del CGS, per le violazioni ascritte al proprio Presidente, Graziano Gerardo. All'odierna riunione i Sig.ri Donato Carriero, Gerardo Graziano e le Società ASD Atella M. Vulture e CS Vultur hanno depositato, tramite i propri legali, istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, Sig.ri Donato Carriero, Gerardo Graziano, le Società ASD Atella M. Vulture e CS Vultur, tramite i propri legali, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Donato Carriero, sanzione della inibizione di mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 4 (quattro); pena base per il Sig. Gerardo Graziano, sanzione della inibizione di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 40 (quaranta); pena base per la Società ASD Atella M. Vulture, sanzione della ammenda di 750,00 (€ settecentocinquanta/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 500,00 (€ cinquecento/00); pena base per la Società CS Vultur, sanzione della ammenda di 500,00 (€ cinquecento/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 222,22 (€ duecentoventidue/22)”];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di mesi 4 (quattro) per il Sig. Donato Carriero;*
- inibizione di giorni 40 (quaranta) per il Sig. Gerardo Graziano;*
- ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00) per la Società ASD Atella M. Vulture;*
- ammenda di € 222,22 (€ duecentoventidue/22) per la Società CS Vultur.*

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

**Il Presidente della CDN
Avv. Salvatore Lo Giudice**

Publicato in Roma il 12 Ottobre 2011.

**Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano**

**Il Presidente Federale
Giancarlo Abete**

